

Allegato "A" al verbale rep. 2053/1443

STATUTO DI FONDAZIONE

Art. 1 Denominazione

E' costituita, per volontà dei Soci Fondatori, una Fondazione denominata "FONDAZIONE Ss. MAMILIANO E ROSALIA FONDO DI SOLIDARIETA' ANTIUSURA ETS", in forma abbreviata anche denominata "FONDAZIONE Ss. MAMILIANO E ROSALIA ETS".

Tale denominazione si giustifica perché i Ss. Mamiliano e Rosalia, Santo Vescovo e Santa Vergine, Patroni dell'Arcidiocesi di Palermo, in modo emblematico rappresentano le motivazioni della Fondazione stessa. Questa, infatti, intende essere una iniziativa della Chiesa di Palermo, promossa - a suo tempo - dal Cardinale Salvatore De Giorgi, 109° Arcivescovo sulla Cattedra di S. Mamiliano, e intende rivolgersi a vantaggio di quanti aspettano di essere liberati, sotto il patrocinio di S. Rosalia, dalla nuova peste dell'usura.

La Fondazione viene costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore).

Art.2) Sede

La Fondazione ha sede legale in Palermo, nella via Matteo Bonello, n. 2 e sede operativa in Via Benfratelli 27. Il Consiglio direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

Art.3) Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Art. 4) Scopo, Attività Istituzionali e Ambito Territoriale -

La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro.

Ai sensi dell'art.4 del Codice del Terzo Settore (CTS) - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 e successive modifiche e integrazioni -, scopo della Fondazione è l'esclusivo perseguimento di solidarietà sociale ed intende operare nel campo dell'assistenza sociale e della beneficenza, ed ha lo scopo - nel solo ambito territoriale della regione Sicilia - di assistere e sostenere chiunque versi in stato di bisogno, per rendere operante nel sociale il principio cristiano della solidarietà. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

A tal fini intende:

- sviluppare un'azione preventiva ed educativa finalizzata a raggiungere una giusta cultura anti-debito, unitamente ad un maggiore senso di responsabilità individuale e sociale.

- prestare, nei confronti di chi si trova in stato di difficoltà economiche e finanziarie, idonee garanzie, al fine di consentire una facilitazione di accesso alla concessione di credito, altrimenti precluso, da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi che abbiano dato prova di responsabilità e di sensibilità al problema, istituendo eventualmente sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie (operatori economici, lavoratori dipendenti, studenti, ecc.); con la precisazione che lo stato di bisogno sarà accertato con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, come previsto nel successivo articolo 8.

- organizzare, nel predetto settore di attività, convegni, gruppi studio e di ricerca, centri di assistenza.

- mantenere contatti con enti, istituti, associazioni e organismi aventi scopi simili.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e del decreto Ministero Economia e Finanze n. 176 del 17/10/2014, può erogare finanziamenti a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, purché i finanziamenti concessi siano di importo massimo di € 10.000,00, non assistiti da garanzie reali.

La Fondazione inoltre, potrà attribuire direttamente, senza corrispettivo e/o interessi o con il solo rimborso forfettario delle spese, ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di denaro sotto forma di sussidi, contributi ovvero ogni

altra forma di sostegno economico.

La Fondazione potrà, inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi dell'opera di volontari.

Art. 5) Volontari e Dipendenti

Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontari che vengono iscritti in un apposito registro. La richiesta di prestare volontariamente e gratuitamente la propria prestazione deve essere richiesta per iscritto e deliberata dal Consiglio Direttivo che, qualora vengano meno le condizioni, può revocarla. I volontari collaborano con la Fondazione in modo disinteressato e senza fini di lucro, neanche indiretti, unicamente per fini solidarità. I componenti degli Organi della Fondazione di regola debbono essere volontari umanamente e professionalmente preparati e sono sottoposti a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del Codice del Terzo Settore. Oltre che di volontari, la Fondazione può avvalersi anche di lavoratori dipendenti nel minimo numero necessario al suo funzionamento. Essi dovranno essere inquadrati e ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai rispettivi contratti collettivi come previsto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

Art.6) Patrimonio e Risorse Economiche

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione conferito dai soci fondatori, indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad € 155.000,00, (Euro centocinquantacinquemila/00) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successive mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o pri-

vati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima;

Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 7) Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

* il Consiglio Direttivo;

* Presidente ed il Vice Presidente;

* il Segretario;

* il Presidente Onorario;

* il Comitato Pastorale;

* il Revisore Legale dei Conti;

* l'Organo di Controllo.

Art. 8) Consiglio Direttivo

A) Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque ad un numero massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente nominati come segue:

- tre o cinque membri, appartenenti al clero o tra laici, qualora il consiglio direttivo sia composto rispettivamente da cinque o sette membri, nominati dall'Arcivescovo pro tempore della Arcidiocesi di Palermo;

- due membri laici, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, eletti dal Comitato Pastorale a scrutinio segreto tra i Tutor volontari, o anche esterni, purché umanamente e professionalmente preparati e secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Con-

siglio Direttivo stesso.

Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio Direttivo, la sostituzione avverrà mediante cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del consigliere cessato dalla carica.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice-Presidente.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a membro del Comitato Pastorale non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

B) Poteri

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare:

- predisporre ed approva il bilancio di esercizio ed al raggiungimento delle soglie di legge predisporre ed approva il bilancio sociale;

- fissa il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera, sentito il parere del Comitato Pastorale, il rilascio di garanzia, con impegno sui fondi di cui all'art. 15 della legge 108/96 e relativo regolamento, secondo i seguenti criteri:
 - * effettivo stato di bisogno del richiedente;
 - * serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
 - * capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
 - * fondata prospettiva di sottrarre l'indebitato all'usura;
- delibera l'attivazione di tutte le azioni giudiziali e stragiudiziali utili a garantire il patrimonio della Fondazione e i fondi di cui all'art. 15 della legge 108/96;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- nomina e revoca il Presidente, il Vice-Presidente, il Presidente Onorario ed il Segretario;
- nomina e revoca il Revisore Legale dei Conti;

- nomina e revoca il Comitato Pastorale;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 19.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso spedito mediante posta elettronica, o con altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta della convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri

dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di necessità ed urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, a votazione palese.

Le deliberazioni concernenti persone fisiche sono adottate a voto segreto.

Le eventuali modifiche allo Statuto sono deliberate con la presenza dei due terzi (2/3) dei componenti il Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni aventi ad oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Consiglieri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale

ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito libro-verbali.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto

di voto, il Revisore Legale dei Conti.

Art. 9) Poteri del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità;

- sottoscrive tutti gli impegni di garanzia bancaria sui finanziamenti a favore di assistiti dalla Fondazione;

- previa delibera del Consiglio Direttivo può aprire e chiudere rapporti bancari e postali intestati alla Fondazione e operare su di essi.

In caso di necessità ed urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile al Consiglio Direttivo per la ratifica.

Art. 10) Vice Presidente

Il Vice Presidente ha le stesse funzioni del Presidente. In

caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, il membro del Consiglio più anziano d'età.

Art. 11) Segretario

Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività della Fondazione; collabora con il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, agisce in stretta relazione con il Presidente e il Vice Presidente, nel perseguimento dello scopo. Inoltre:

- coordina l'attività dei tutor sia per i "primi ascolti" che per le pratiche da istruire per il Comitato Pastorale;
- monitora i tempi di risposta delle Banche convenzionate per le pratiche in corso;
- predispone l'ordine del giorno del Comitato Pastorale;
- coordina i Gruppi di Lavoro composti dai tutor;
- supporta il Consiglio Direttivo nell'attività di Segreteria;
- monitora le pratiche in ammortamento e nello specifico quelle in mora nei pagamenti e le pratiche escusse;
- supporta il Presidente per eventuali ulteriori attività affidate dallo stesso.

È nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, e può essere anche membro dello stesso Consiglio. Anche la carica di Segretario non prevede nessun compenso salvo il rim-

borso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio conferito.

Art. 12) Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene individuato fra le personalità che hanno dato particolare lustro alle attività della Fondazione o rivestono ruoli di prestigio in campo sociale, economico, accademico ed ecclesiale. Il Presidente Onorario svolge attività di consulenza e collabora, quando gli è richiesto, con il Consiglio Direttivo nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione, e può partecipare a tutte le adunanze di tale organo, senza diritto di voto. La carica di Presidente Onorario è svolta a titolo gratuito e cessa per dimissioni o altre cause di decadenza previste dal presente statuto. La carica di Presidente Onorario è incompatibile con quella di consigliere.

Art. 13) Revisore legale dei Conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, tra soggetti che siano in possesso di adeguata competenza economico-contabile e non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo. Il Revisore legale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore legale esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione e verifica trimestral-

mente la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali; esamina i bilanci annuali e redige una relazione di accompagnamento ai bilanci stessi.

Il Revisore legale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

L'attività del Revisore legale deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017, all'Organo di Controllo di cui all'art.15 del presente statuto, ove non risulti nominato un Revisore legale dei conti.

Art.14) Comitato Pastorale

Il Consiglio Direttivo si avvale della collaborazione di un Comitato Pastorale, i cui componenti - tutti i tutor volontari della Fondazione - sono annualmente nominati dal Consiglio Direttivo nel numero che riterrà opportuno, previa comunicazione al Vescovo pro-tempore della Diocesi di Palermo al quale resta il potere di revoca di ciascun componente. Il Comitato Pastorale ha funzioni consultive, ad eccezione di quando viene convocato dal Presidente per l'elezione dei due componenti del Consiglio Direttivo allo stesso spettanti.

Art 15) Organo di Controllo

A) Funzioni

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da

Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

B) Composizione

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto di nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi, ad uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

In caso di nomina di Sindaco Unico è nominato anche un Sindaco Supplente. In caso di nomina di un Collegio Sindacale sono nominati anche due Sindaci Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della

cessazione dalla carica del Sindaco Unico o di un dei Sindaci Effettivi.

Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo c.c. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisore legale, il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art.16) Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve approvare un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e

dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio Direttivo convocato per l'approvazione, a disposizione di tutti i coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura, ed una volta approvato dal Consiglio Direttivo, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione.

Art.17) Libri sociali obbligatori

La Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art.15 del d.lgs n.117/2017. E' riconosciuto, comunque, il

diritto alla consultazione dei libri della Fondazione nei termini ed alle condizioni di cui alla citata norma.

Art. 18) Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali.

Art.19) Liquidazione ed estinzione della Fondazione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, aventi finalità uguali o analoghe e operante nel territorio, individuati con delibera del Consiglio Direttivo previo parere dell'Arcidiocesi di Palermo nella persona dell'Arcivescovo pro tempore, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 CTS, salvo ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20) Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e la normativa vigente in materia.

Firmato: Vittorio Alfisi - Valentina Crescimanno notaio

